

Disciplina normativa

Art. 240 c.p.

Artt. 4, 23, 32, L. 110/1975

Art. 6, L. 152/1975

Circolare 557/PAS/U/006144/10100(28) de 20/04/2017 – Procedura per la rottamazione delle armi e/o parti di esse spontaneamente versate dai legittimi detentori

Voci collegate

Asta di armi

Disattivazione di armi

Omessa consegna di armi

Rottamazione di armi

In questa voce esaminiamo tutti i casi ed i modi che vedono spossessare il cittadino delle armi da lui detenute.

SOMMARIO: I – Divieto di detenzione di armi. II – Ritiro cautelare. III – Sequestro.

I – Divieto di detenzione di armi

A norma dell'art. 39 TULPS il *Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne*; quindi alle persone rispetto a cui siano venuti meno i requisiti soggettivi o che abbia dato segni di comportamento anomalo.

Talvolta si leggono provvedimenti in cui si assegna agli interessati un certo numero di giorni per cedere le armi o per versarle. Se il soggetto non è idoneo, le armi devono essere ritirate immediatamente dall'Autorità di P.S. che le prenderà in custodia nei propri uffici o in luoghi idonei (armerie di corpi armati in analogia a quanto disposto dal successivo art. 40). Affermare che una persona può abusare delle armi e lasciargli le armi a disposizione è un controsenso che rende illogico e illegittimo il provvedimento.

Il prefetto, invece, acquisite le armi, dovrà assegnare un termine all'interessato per liberarsi delle armi. Ora il termine è stabilito dalla leg-

ge in 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma (art.1 comma1, lett. c D.to Lgs. 121/2013). Il termine è ovviamente prorogabile, ad esempio se il terzo ha presentato domanda di nulla osta all'acquisto delle armi e la questura non ha ancora deciso.

Nel caso comunque che il prefetto avesse emesso una intimazione a disfarsi delle armi entro un certo termine, la mancata osservanza del provvedimento integrerebbe il reato di cui all'art. 650 c.p.

Ci si è posti il quesito se il divieto di detenere armi comporti anche il divieto di usare armi diverse, ad es. in un poligono. Stando alla lettera della legge, la risposta deve essere negativa per due motivi. In primo luogo l'art. 39 TU parla soltanto di detenzione e non di uso; ed infatti quando il legislatore ha voluto vietare anche l'uso lo ha detto chiaramente, ad es. all'art. 6 della legge 8 luglio 1998 n. 230 sull'obiezione di coscienza in cui si dice *A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi.* In secondo luogo perché in un poligono non si detengono le armi con cui si spara, perché essere vengono maneggiate sotto il controllo del direttore di tiro; se fosse altrimenti i minorenni non potrebbero mai sparare, come invece avviene pacificamente in ogni sport. Potrebbe sorgere qualche dubbio se soggetto al divieto fosse proprio un direttore o un istruttore di tiro e logica vorrebbe che se è stato considerato matto, stia lontano dalle armi.

Al momento l'unico rimedio attuabile è quello del ricorso in autotutela al prefetto, ricorso che non sospende i termini di impugnazione dell'atto amministrativo, e poi il ricorso al Tar per una sospensiva.

II – Ritiro cautelare

Il D.Lgs. 121/2013 ha introdotto una nuova disposizione che integra l'art. 39 TULPS sopra riportato: *Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono*

all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma (armi, munizioni, esplosivi), dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

È una norma pensata e scritta molto male. Come si fa ad attribuire un potere così importante e grave ad ogni agente di P.S.? La mentalità retrograda di chi ha scritto la norma emerge dal fatto che ha studiato tutti i modi per incastrare il cittadino, ma non gli è neppure passato per la mente di indicare come esso può difendersi. Un giudice che vuol sequestrare un bene è soggetto al controllo del GIP e del Tribunale del riesame, ma chiunque può portarsi via un patrimonio di armi senza che il cittadino sappia come poter reagire. È norma manifestamente incostituzionale per violazione del diritto di difesa.

Non possono essere ritirate le ➔ **armi liberalizzate**, che armi non sono!

Inoltre, se vi è un provvedimento di urgenza adottato da un organo non competente, entro quanto il prefetto deve provvedere a ratificarlo? Che senso ha dire che il provvedimento deve essere immediatamente comunicato al prefetto, se questi lo può mettere nel cassetto senza neppure leggerlo?

In via interpretativa, conforme alla Costituzione, si dovrebbe sostenere che deve valere lo stesso termine per la convalida del sequestro penale e quindi convalida entro 96 ore; dopo di che, se manca la convalida, il ritiro cautelativo viene meno e il cittadino può fare l'intimazione a chi ha ritirato le armi di restituirle. Ricordo che il Consiglio di Stato con sentenza 3150/06 ha stabilito: *l'adozione (del provvedimento di ritiro delle armi ex art. 39 TULPS) non può eludere l'obbligo generale sancito dall'art. 7 L.241/1990 di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali è destinato ad esplicare i suoi effetti*. Perciò chi esegue il sequestro deve trasmettere il verbale entro 48 ore al Prefetto; entro le successive 48 ore il Prefetto deve emanare l'avviso di

avvio di procedimento per il divieto di detenzione di armi entro 96 ore e notificarlo immediatamente all'interessato, oppure deve restituire le cose sequestrate (art. 355 c.p.p.).

Al momento l'unico rimedio attuabile è quello del ricorso in autotutela al prefetto, ricorso che non sospende i termini di impugnazione dell'atto amministrativo, e poi il ricorso al Tar per una sospensiva. Però chi procede al ritiro cautelare può appartenere ad un ufficio della PA diverso dalla prefettura e pone in essere atti amministrativi riferibili alla propria amministrazione e quindi questi sono immediatamente ricorribili contro l'ufficio che li ha posti in essere. Altrimenti che succederebbe se il prefetto non intende procedere e non si attiva? Il cittadino attende mesi per scoprire che il ritiro non ha avuto seguito?

III – Sequestro

La polizia giudiziaria, quando accerta un reato avente per oggetto armi, procede al sequestro delle armi, sia perché esse sono la prova del reato, sia perché devono poter essere confiscate, nei casi previsti dalla legge. Queste devono essere messe al più presto a disposizione dell'autorità giudiziaria che, di regola, ne disporrà la custodia presso il Tribunale quale corpo di reato. Esse vengono prese in carico su di un apposito registro presso la Cancelleria del GIP. Esiste un registro dei corpi di reato dati in custodia ad altri soggetti (ad es. RIS per perizia), ma viene poco usato.

Anche coloro che sono delegati all'accertamento di infrazioni amministrative, ivi comprese le guardie volontarie nell'ambito di loro competenza, possono procedere a sequestro di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa (art. 13 L. 24 novembre 1981 n. 689 e artt. 3 e ss. del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 contenente le norme di attuazione). Le armi vengono conservate presso i loro uffici od altro luogo idoneo.

Gli agenti accertatori, (ed ovviamente la polizia giudiziaria) possono prendere in custodia le armi sequestrate, anche se essi sono privi di licenza di porto d'armi, ma è consigliabile di scaricarle prima di consegnarle. Le armi verranno poi custodite secondo le disposizioni della loro amministrazione e non devono essere denunziate. È sufficiente che sia redatto il verbale di sequestro che costituisce atto pubblico, suf-

ficiente a legittimare la detenzione provvisoria delle armi e munizioni. Norme particolari sono previste nella legge 157/1992 sulla caccia il cui art. 28 stabilisce che solo gli addetti alla vigilanza che siano anche agenti di P.G. possono procedere a sequestro amministrativo o penale.

Se le armi risulteranno essere state oggetto di reato e non appartengono a terzi innocenti, ne verrà disposta la confisca dal giudice penale. Analogo regime è previsto per la confisca amministrativa da parte dell'autorità competente ad infliggere la sanzione.

La confisca è regolata, come misura di sicurezza patrimoniale, nell'art. 240 c.p. In via generale esso stabilisce che con la sentenza di condanna il giudice può (*confisca facoltativa*) ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Prevede poi un'ipotesi di confisca *obbligatoria* delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituiscono reato, anche se non è stata pronunciata sentenza di condanna, salvo l'unica ipotesi che la cosa appartenga a persona estranea al reato e la fabbricazione, il porto, la detenzione della cosa siano astrattamente possibili dietro la prescritta autorizzazione amministrativa.

Detto più semplicemente, l'art. 240 c.p. prevede la confisca obbligatoria di un fucile da caccia detenuto illegalmente, salvo che esso provenga da persona che lo poteva legalmente detenere e che, ovviamente, non avesse commesso a sua volta dei reati in materia di armi (si pensi al caso dell'arma rubata e che va restituita al legittimo proprietario o dell'arma data in comodato e non denunciata dal detentore). La confisca rimane obbligatoria anche se il reato si è estinto per amnistia, oblazione, prescrizione, morte del reo.

L'art. 4, L. 110/1975 ha introdotto la confisca obbligatoria anche degli strumenti ed oggetti atti ad offendere (☛ **armi improprie**) usate per commettere i reati in esso contemplati, ma per il solo caso di condanna.

A togliere ogni residuo dubbio in materia di confisca di armi, se pur dubbio vi era, è intervenuto l'art. 6 della L. 22 maggio 1975, n. 152

il quale recita: *Il disposto del primo capoverso dell'art. 240 c.p. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi*. Il primo capoverso dell'art. 240 c.p. è quello che regola la confisca obbligatoria.

Le massime della Cassazione sono costanti nell'applicazione rigida di questi principi.

Un'ipotesi speciale e grave di confisca è quella conseguente ai reati aventi per oggetto armi o canne clandestine: la condanna comporta la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca obbligatoria di tutte le armi; stando alla lettera della legge, anche di quelle legalmente detenute! (art. 23, comma 5, L. 110/1975). Questa disposizione pare di dubbia costituzionalità perché introduce una sanzione assolutamente indeterminata e che potrebbe rivelarsi spropositata. Si pensi al caso di chi ha una collezione di armi antiche del valore di centinaia di milioni e se la vede confiscare solo perché su di una canna in suo possesso non è stato rinvenuto il prescritto numero (cosa che può capitare, in buona fede, anche a persona attenta, specie ove si consideri l'incertezza sulla nozione di ☛ **canna intercambiabile** e sull'obbligo di immatricolazione).

La Cassazione inoltre, nel caso di collezione di armi senza licenza, ha ritenuto confiscabili tutte le armi e non solo quelle in soprannumero. È chiaro però che la massima ha esaminato un caso particolare, prima numerose modifiche all'art. 10, L. 110/1975 e che ora va rivista. Se un soggetto detiene quattro pistole senza licenza di collezione (vale a dire, una più delle tre consentite) è indubbio che il reato investe tutte e quattro le pistole che andranno tutte confiscate (del resto quale delle quattro confiscare altrimenti?); il reato però non investe affatto la detenzione dei fucili da caccia che egli eventualmente detenga oppure di armi sportive in numero inferiore a sei; si può quindi affermare che la *ratio* della norma è che la confisca va limitata a quelle categorie di armi rispetto a cui si è verificata la detenzione in soprannumero (se il soggetto ha 8 armi sportive, verranno confiscate tutte le armi sportive, se ha 4 pistole, verranno confiscate tutte le pistole).

●●● GIURISPRUDENZA

◆ La misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria è esplicitamente comminata dall'art. 6 della L. 152 del 1975 per tutti i reati concernenti le armi e quindi anche per condotte diverse dalla fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione, già previsti dall'art. 240 c.p. Pertanto la confisca è obbligatoria anche nel caso di collezione di armi comuni da sparo o da caccia senza la licenza del questore. D'altra parte, la formulazione della norma non autorizza l'interprete a ritenere possibile, ai fini dell'indicata misura di sicurezza, una qualsiasi discriminazione tra le armi oggetto del medesimo reato in particolare, nel caso di armi denunciate, ma facenti parte della collezione, non si può ritenere la confisca limitata soltanto a quelle eccedenti rispettivamente il n. di 2 o di 6. * Cass. 19 novembre 1983, n. 9855

◆ Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 240 c.p. in base al quale la confisca obbligatoria prevista dal secondo comma della medesima disposizione non si applica a quelle cose che appartengono a persona estranea al reato quando la fabbricazione e l'uso possono esserne autorizzati – il concetto di estraneità al reato deve distinguersi da quello di estraneità al processo penale: può ritenersi infatti estraneo al reato soltanto chi risulti non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del fatto reato, ossia soltanto chi non abbia posto in essere alcun contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non punibile, e non anche colui il quale, pur implicato nella fattispecie criminosa, sia sfuggito o non sia ancora sottoposto o venga separatamente sottoposto a procedimento penale. (Nella fattispecie, relativa al sequestro preventivo di fucili da caccia rinvenuti nell'abitazione dell'imputato, ma appartenenti ad un suo prossimo congiunto che li aveva regolarmente denunciati presso un diverso domicilio, la Corte ne ha ritenuto la confiscabilità essendo ipotizzabili a carico del proprietario le ipotesi criminose, alternative o concorrenti, di concorso nella detenzione illegale ascritta all'indagato e di omessa denuncia di trasferimento delle armi ⁽¹⁾.) * Cass. 15 novembre 1995, n. 5580

⁽¹⁾ Sentenza non condivisibile. Nel caso di specie il giudice procedente (compreso quello della Cassazione), se riteneva esservi una notizia di reato a carico di un'altra persona, doveva comunicarla al P.M. com-

petente, mantenendo il sequestro sulle armi. Invece ha confiscato le armi di un soggetto solamente sospettato, che mai era stato parte del processo, che mai aveva potuto difendersi e che, in mancanza dell'esercizio dell'azione penale a suo carico, era e rimane innocente!

◆ In tema di reati concernenti le armi, la regola dettata dall'art. 23, comma quinto della L. 18 aprile 1975, n. 110 – secondo cui nel caso di sentenza di condanna per il possesso di armi clandestine è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle armi stesse ha la sua ragione ispiratrice nella evidente pericolosità di chi risulti possessore di un'arma priva di dati identificativi e, perciò, illegalmente ricevuta ovvero manipolata per finalità che è logico presumere illecite. La suddetta regola impone, pertanto, da un lato, l'applicazione della sanzione accessoria della revoca di eventuali autorizzazioni di polizia, relative alle armi, di cui il soggetto sia titolare; dall'altro, la confisca di tutte le armi di cui il medesimo sia, ancorché legittimo, detentore. La norma in parola non opera infatti alcuna distinzione in merito, e va interpretata alla luce del combinato disposto degli artt. 39 del TULPS 18 giugno 1931, n. 773 e 6, ultimo comma, della L. 22 marzo 1975, n. 152 che pongono l'accento sulla necessità di privare delle armi le persone le quali, con il loro comportamento, si rivelino capaci di abusarne. * Cass. 25 maggio 1996, n. 5176

◆ L'art. 445, comma secondo, c.p.p. esclude in via generale la applicazione delle misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, c.p. e cioè ad eccezione dei casi in cui la cosa (da confiscare) costituisca il prezzo del reato, ovvero si tratti di cosa la cui fabbricazione, uso, porto detenzione o alienazione costituisca di per sé reato. Ne consegue che deve escludersi la possibilità di procedere alla confisca delle armi e degli oggetti previsti dall'art. 6 della L. 152/1975, quando le parti hanno scelto di definire il procedimento con il giudizio speciale di cui all'art. 444 c.p.p., al di fuori dei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, c.p.p., come espressamente indicato dall'art. 445, comma primo, c.p.p. Nella fattispecie la Corte ha precisato che la detenzione o il porto di un fucile da caccia cal. 12, conforme al tipo omologato, non costituisca di per sé reato, essendone anzi consentita la detenzione ed il

porto con le necessarie autorizzazioni (2). * Cass. 4 aprile 1997, n. 567

(2) *In altre massime la Cassazione ha affermato invece l'obbligatorietà della confisca.*

◆ In tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'art. 6 della L. 22 maggio 1975, n. 152 stabilisce che la confisca obbligatoria, prevista dal secondo comma dell'art. 240 c.p. si applica a tutti i reati concernenti le armi. A tale regola generale non deroga il disposto dell'ultimo comma dell'art. 240 c.p. il quale sottrae alla disciplina dettata dai commi precedenti soltanto le cose appartenenti a persona estranea al reato e la cui detenzione può essere consentita mediante autorizzazione amministrativa: per l'esenzione devono, dunque, concorrere entrambe le condizioni, sicché in mancanza anche di una sola di esse il giudice, ancorché non pronunci una sentenza di condanna, deve disporre la confisca. (Nella concreta fattispecie, il G.I.P., nel dichiarare non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 20 della L. 18 aprile 1975, n. 110, per estinzione del reato per oblazione, aveva disposto la restituzione del fucile, oggetto dell'imputazione, all'avente diritto. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso del P.M., rilevando la mancanza del requisito dell'altruità del fucile sequestrato, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, disponendo la confisca del fucile in sequestro, in applicazione del principio di cui in massima). * Cass. 14 gennaio 1998, n. 413.

◆ La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche di natura contravvenzionale, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, purché, in quest'ultima ipotesi, essa sia legittimamente detenuta (fattispecie relativa a intervenuta oblazione per il reato di cui all'art. 20, L. 110/1975). * Cass. 24 febbraio 1998, n. 5967.

◆ In tema di applicazione della pena su richiesta, si può far luogo a confisca nei soli casi in cui la cosa costituisca il prezzo del reato, ovvero quando si tratti di un oggetto la cui fabbricazione, il cui uso, la cui detenzione, il cui porto, la cui alienazione siano previsti come reato. Non può pertanto procedersi a confisca di armi regolarmente detenute o portate, anche quando

esse siano state adoperate per la consumazione del reato, oggetto della sentenza di patteggiamento. (Fattispecie in tema di minaccia aggravata dall'uso di arma, regolarmente detenuta dall'agente). * Cass. 11 giugno 1999, n. 1937.

◆ Nell'applicazione della confisca a tutti i reati concernenti le armi, a norma dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975, si prescinde dalla condanna della persona non estranea al processo, ma non dalla valutazione dell'estraneità di questa al reato. Ne consegue che non può essere disposta la confisca allorché nei confronti del soggetto sia stata disposta l'archiviazione per infondatezza della notizia criminis, qualunque sia la causa e sempre che si tratti di cose non oggettivamente criminose in senso assoluto. (Fattispecie relativa a detenzione, suscettibile di essere autorizzata, di una collezione di armi acquisita per diritto di successione). * Cass. 10 febbraio 2000 n. 7310.

◆ L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nello stabilire che «salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi», comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dall'art. 28, comma 2, della stessa legge 157/1992, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di cui agli artt. 240 c.p.v. c.p. e 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna. * Cass. 1 aprile 2003, n. 15166.

◆ In materia di caccia, la confisca delle armi e dei relativi mezzi prevista dall'art. 28, comma secondo, della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») non può essere disposta nel caso di sentenza assolutoria ma unicamente in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate. (In motivazione la Corte, enunciando il predetto principio, ha ulteriormente affermato che l'unica ipotesi di confisca obbligatoria, operante anche in caso di assoluzione, è prevista dall'art. 1 della L. 7 febbraio 1992, n. 150 per l'importazione e la

detenzione senza la prescritta certificazione di esemplari di specie protette). * Cass. 11 luglio 2007 n. 35637.

◆ La confisca prevista dall'art. 6 della L. 22 maggio 1975 n. 152 non trova applicazione con riferimento al reato di trasporto di armi senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. (In motivazione, la S. C. ha osservato che l'art. 6 cit. dispone l'applicabilità a tutti i reati concernenti le armi dell'art. 240, comma secondo, c.p., che prevede l'obbligo di confisca per una serie di condotte tra le quali non rientra il trasporto irregolare di armi licitamente detenute). * Cass. 7 aprile 2008, n. 14389.

◆ Non deve essere disposta la confisca delle armi, sempre che la detenzione delle stesse sia autorizzabile dalla competente Autorità di polizia, nel caso in cui, nei confronti del soggetto che ne ha la disponibilità sia disposta, per infondatezza della notizia di reato per qualsivoglia causa, l'archiviazione del procedimento, avente per oggetto proprio un reato concernente le armi. * Cass. 8 maggio 2009, n. 19364.

◆ È illegittimo l'ordine di distruzione di un'arma, disposto in sentenza contestualmente alla confisca, in quanto, ai sensi dell'art. 6 L. 22 maggio 1975 n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati devono essere versati alla competente direzione dell'artiglieria, che deve destinarle alla distruzione, salvi i casi di riconoscimento di un eventuale interesse storico o artistico alla conservazione, immediatamente dopo che la sentenza del giudice sia divenuta irrevocabile. Ne consegue che va annullata senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di illecita detenzione di arma comune da sparo nella parte in cui, oltre a disporre la confisca dell'arma in sequestro, ne abbia ordinato la distruzione. * Cass. 27 marzo 2009, n. 13548.

◆ La confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell'art. 58 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, rientrando la relativa condotta, consistente nella omessa ripetizione della denuncia di detenere armi all'autorità di P.S. in costanza del trasferimento delle stesse, all'interno dell'art. 240, comma secondo, c.p., come richiamato dall'art. 6, legge n. 152 del 1975. * Cass. 17 gennaio 2011, n. 5481.

◆ Può essere disposta la confisca del fucile, in caso di condanna per il reato di esercizio

della caccia con richiami acustici vietati (art. 30, comma primo, lett. h), l. 11 febbraio 1992, n. 157), perché esso costituisce un mezzo per la commissione del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che circoscrivere la confisca al solo richiamo sarebbe irragionevole, posto che quest'ultimo è lo strumento attraverso cui il volatile viene attirato per essere eliminato con l'arma). * Cass. 3 marzo 2011, n. 26799.

◆ In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate non può essere disposta per il reato di abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita perché l'art. 28 L. Caccia non lo prevede, né quando il reato si sia estinto per prescrizione. * Cass. 8 giugno 2010, n. 27265.

◆ Può essere disposta la confisca del fucile, in caso di condanna per il reato di esercizio della caccia con richiami acustici vietati (art. 30, comma primo, lett. h), l. 11 febbraio 1992, n. 157), perché esso costituisce un mezzo per la commissione del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che circoscrivere la confisca al solo richiamo sarebbe irragionevole, posto che quest'ultimo è lo strumento attraverso cui il volatile viene attirato per essere eliminato con l'arma), integra il delitto previsto dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974. * Cass. 3 marzo 2011, n. 26799.

◆ Può essere disposta la confisca del fucile, in caso di condanna per il reato di esercizio della caccia con richiami acustici vietati (art. 30, comma primo, lett. h), l. 11 febbraio 1992, n. 157), perché esso costituisce un mezzo per la commissione del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che circoscrivere la confisca al solo richiamo sarebbe irragionevole, posto che quest'ultimo è lo strumento attraverso cui il volatile viene attirato per essere eliminato con l'arma), integra il delitto previsto dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974⁽³⁾. * Cass. 3 marzo 2011, n. 26799.

⁽³⁾ *Decisione non divisibile; l'art. 30 lett. h prevede in modo speciale la confisca dei richiami vietati; non prevede il sequestro obbligatorio per gli altri mezzi vietati; neppure dei fucili vietati!*

◆ Il rinvio operato dall'art. 6, comma primo, legge 22 maggio 1975, n. 152 al disposto dell'art. 240, comma secondo, c.p. concerne la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi e gli oggetti a queste assimilati e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma secondo,

sicché i materiali indicati dal citato art. 6 devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla menzionata norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminalità. * Cass., I, 12 giugno 2012, n. 44520.

◆ In base al combinato disposto degli artt. 240, comma secondo, c.p., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, e 445 c.p.p., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, sicché, laddove se tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, disponendo direttamente la confisca. * Cass. 28 febbraio 2013, n. 11604

◆ La distruzione delle cose sequestrate di cui sia pericolosa la custodia, secondo il combinato disposto dell'art. 260, comma terzo, c.p.p. e dell'art. 83 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (disp. att. c.p.p.) non costituisce accertamento tecnico non ripetibile, come tale soggetto alla disciplina dell'art. 360 del codice di rito, ma semplice adempimento esecutivo, che può essere attuato senza particolari formalità. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilizzabile il verbale relativo alle operazioni di brillamento dell'esplosivo in sequestro) ⁽⁴⁾. * Cass. 21 febbraio 2013, n. 14366.

⁽⁴⁾ *Decisione discutibile. Una volta dei giovani studenti sono stati in carcere sei mesi perché gli artificieri avevano distrutto un pacco di plastilina dicendo che era dinamite. Inoltre non esistono cose di cui sia pericolosa la custodia in modi e quantitativi adeguati.*

◆ La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le

armi ed è obbligatoria anche in caso di archiviazione del procedimento, ove non venga ritenuta l'insussistenza del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente confiscate dal G.i.p., con il decreto di archiviazione, le armi e munizioni in sequestro, detenute da persone diverse dall'indagato rimaste ignote). * Cass. 12 aprile 2016, n. 20508.

◆ In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28, comma secondo, L. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la confisca di un fucile a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 30, lett. h), trattandosi di ipotesi non richiamata dal predetto art. 28). * Cass. 9 luglio 2015, n. 34944.

◆ Nell'ipotesi di commissione del reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma (nella specie detenuta legittimamente dall'agente), questa non è soggetta alla confisca obbligatoria ma solo a quella facoltativa, poiché il predetto delitto non rientra tra quelli riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 6 legge 152 del 1975, atteso che per "reati concernenti le armi", anche in virtù dell'espresso richiamo della norma predetta al primo capoverso dell'art. 240 c.p., devono intendersi solo quelli nei quali la condotta delittuosa deriva dalla fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione dell'arma, ovvero è riconducibile alla produzione, possesso e circolazione dell'arma medesima, e non quelli in cui l'uso dell'arma costituisce una mera circostanza aggravante. * Cass. 28 marzo 2018 n. 28591.